T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 24/02/2025, n.268

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato il 1.03.2021 e depositato il 16.03.2021, la società (*Omissis*) adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere lâ??annullamento degli atti indicati in epigrafe, nonché lâ??accertamento delle situazioni ivi parimenti meglio specificate.

Esponeva in fatto di essere titolare delle concessioni demaniali marittime nn. 7 e 60 del 2008, nel territorio del Comune di (*Omissis*).

Con delibera di G.C. n. 54 dellâ??11.05.2020 il menzionato Comune emanava atto di indirizzo per lâ??estensione legale fino al 31.12.2033 delle concessioni demaniali marittime con finalitĂ turistico-ricreative, in attuazione di quanto previsto dallâ??art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 30.12.2018.

In data 18.05.2020, in esecuzione dellâ??atto comunale di indirizzo, lâ??Amministrazione diramava Avviso pubblico recante le modalità di applicazione dellâ??estensione della durata delle concessioni demaniali marittime, al quale il ricorrente rispondeva inoltrando due istanze.

In data 31.12.2020, il Comune di (*Omissis*), dando attuazione allâ??atto di indirizzo adottato con delibera di G.C. n. 181 del 23.12.2020, comunicava alla ricorrente la sola possibilitĂ di ottenere una proroga tecnica della durata delle concessioni fino al 31.12.2022, con incremento del canone demaniale e adeguamento dellâ??ammontare del deposito cauzionale.

In data 11.01.2021 la ricorrente comunicava allâ??Amministrazione comunale lâ??accettazione della proroga tecnica, e, al contempo, formulava una riserva espressa di iniziative e contestazioni a tutela dei propri diritti ed interessi relativamente alle concessioni demaniali suddette.

Dando seguito alla predetta riserva, la società interessata proponeva il ricorso in epigrafe.

Venivano, in particolare, sollevati i seguenti argomenti di gravame:

â?? violazione ed applicazione falsa ed erronea della normativa legislativa in punto di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalitĂ turistico-ricreative di cui allâ??art. 1, commi 681-682-683, 1. 2018 n. 145 e dellâ??art. 182 d.l. 2020 n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, nonché della direttiva 2006/123/CE sui servizi (c.d. Bolkestein) e degli artt. 49 e 56 TFUE in combinato disposto con precipue disposizioni di cui alla legge sul procedimento amministrativo (l. 1990 n. 241) ed ai principi generali, anche di rango costituzionale, che informano lâ??attività delle pubbliche amministrazioni (artt. 3,41,97 e ss. Cost.), anche quelli

specifici afferenti al procedimento di secondo grado â?? autotutela e violazione del principio del legittimo affidamento del privato. Carenza assoluta e relativa di potere, nonché incompetenza.

Con il primo motivo di ricorso, la compagine ricorrente rilevava che la proroga della durata delle concessioni demaniali marittime fino al 31.12.2033 era stata disposta direttamente dal legislatore e, pertanto, lâ??Amministrazione comunale avrebbe dovuto soltanto verificare i presupposti di legge in capo al concessionario;

 \hat{a} ?? violazione delle disposizioni e dei principi generali in materia di procedimento ed atti di secondo grado nonch \tilde{A} © esercizio del potere di autotutela, anche ex lege 1990 n. 241 (s.m.i.), nonch \tilde{A} © eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittoriet \tilde{A} , anche con precedente determinazione, ingiustizia manifesta, disparit \tilde{A} di trattamento e sviamento. Illegittimit \tilde{A} derivata degli atti consequenziali.

Con un secondo motivo di doglianza la società (*Omissis*) deduceva la natura di atto di secondo grado della delibera di G.C. n. 181/2020.

Secondo le prospettazioni della ricorrente, da ciò sarebbe conseguito che il Comune di (*Omissis*) avrebbe dovuto seguire le regole procedurali e assicurare le garanzie previste per lâ??esercizio â??tipicoâ?• dellâ??autotutela amministrativa.

Con ulteriore motivo di gravame la ricorrente censurava la condotta dellâ??Amministrazione, in quanto lâ??estensione della durata delle concessioni non avrebbe necessitato di alcun tipo di intervento del Comune resistente.

In tesi, gli atti rimessi alle Amministrazioni comunali costituivano una mera attuazione di preordinate fonti normative nazionali, poiché i Comuni non avevano alcuna potestà decisionale in materia di durata delle concessioni demaniali marittime, essendo stata disposta la relativa proroga direttamente dal legislatore.

In secondo luogo, la ricorrente lamentava lâ??irragionevolezza della motivazione offerta a fondamento dellâ??atto di indirizzo approvato con delibera di G.C. n. 181/2020.

A parere della società (*Omissis*), infatti, lâ??atto impugnato sarebbe stato giustificato sulla base di considerazioni generiche, segnatamente il contrasto tra le richieste di proroga e le disposizioni di diritto euro-unitario, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Inoltre, a parere della ricorrente, lâ??Amministrazione comunale sarebbe stata vincolata allâ??applicazione della norma nazionale, ancorch \tilde{A} © in conflitto con quella euro-unitaria, e alla conseguente adozione di provvedimenti conformi alle norme di legge interna e, in particolare, allâ??art. 1, commi 681-683, l. n. 145/2018.

In tesi, questa conclusione sarebbe stata avvalorata dalla natura non self-executing della direttiva 123/06/CE, sulla cui base il Comune aveva giustificato le proprie determinazione. Pertanto, lâ?? Amministrazione comunale, in ogni caso, non avrebbe potuto applicare direttamente la normativa eurounitaria.

Con atto depositato il 25.03.2021, si costituiva in giudizio il Comune di (*Omissis*), eccependo lâ??inammissibilità e lâ??infondatezza del ricorso.

Nessuna, ulteriore, sostanziale novit \tilde{A} era prospettata dalle parti nelle memorie e repliche rispettivamente depositate.

Con atto depositato il 27.12.2024, il Comune di (*Omissis*) eccepiva lâ??inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, come conseguenza dellâ??intervento normativo di cui allâ??art. 3 della legge n. 118 del 05.05.2022.

In data 8.01.2025 la ricorrente replicava allâ??eccezione di inammissibilitÃ, instando per lâ??accoglimento del ricorso.

Allâ??udienza pubblica del giorno 29.01.2025, sentite le parti, il Collegio tratteneva definitivamente la causa in decisione.

Tutto $ci\tilde{A}^2$ premesso, in via preliminare ed in rito va disattesa la spiegata eccezione di inammissibilit \tilde{A} .

A parere dellâ?? Amministrazione resistente, la delibera di G.C. n. 181 del 23.12.2020 costituirebbe un mero atto interlocutorio e, in quanto tale, insuscettibile di impugnazione.

Tuttavia, tale conclusione non può essere condivisa poiché, se Ã" vero che lâ??atto impugnato si limita ad applicare la normativa eurounitaria, sussiste un interesse concreto e attuale del ricorrente ad ottenere lâ??annullamento dellâ??atto amministrativo da cui sarebbe derivata la lamentata lesione.

Ã?, infatti, il nuovo atto di indirizzo, approvato con la suddetta delibera di G.C., ad aver impedito al ricorrente il soddisfacimento dellâ??interesse al bene della vito, costituito dalla proroga della durata delle concessioni demaniali di cui era titolare.

Allo stesso modo, non pu \tilde{A}^2 essere accolta lâ??ulteriore eccezione di inammissibilit \tilde{A} per sopravvenuta carenza di interesse.

Secondo le prospettazioni dellâ??Amministrazione comunale, la normative sopravvenuta allâ??introduzione del ricorso avrebbero ribadito lâ??ineluttabilità dellâ??esperimento delle procedure di evidenza pubblica per lâ??affidamento delle concessioni demaniali.

In particolare, il riferimento Ã" a quanto previsto dagli artt. 10-quater, co. 3, e 12, co. 6-sexies del d.l. del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge n. 14 del 23 febbraio 2023 e dallâ??art. 1, co. 8, della stessa l. n. 14/2023, che ha introdotto il comma 4-bis allâ??art. 4 della l. n. 118 del 2022.

Tale disciplina sopravvenuta aveva previsto un regime transitorio di proroga della durata delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2023, al termine del quale lâ??Ente concedente avrebbe affidato o rinnovato le concessioni mediante procedura selettiva.

In realtÃ, la disciplina Ã" stata ulteriormente riformata dal d.l. del 16 settembre 2024, n. 131, convertito in l. 14 novembre 2024, n. 166, che ha previsto allâ??art. 1 lâ??ulteriore proroga della durata dei rapporti concessori demaniali marittimi fino al 30 settembre 2027, precisando, inoltre, che â??gli effetti della disposizione non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027â?•.

Lâ??intervento del legislatore del 2024 ha, dunque, neutralizzato lâ??efficacia delle sopravvenienze normative summenzionate, rendendole irrilevanti ai fini della risoluzione del presente ricorso.

Dâ??altra parte, lâ??eccezione di sopravvenuta carenza di interesse non risulta fondata anche perch \tilde{A} ©, come si preciser \tilde{A} meglio nel prosieguo della presente pronuncia, gli interventi normativi de quibus non rappresentino altro che ulteriori proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime, in s \tilde{A} © illegittime in quanto contrastanti con lâ??art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e, dunque, disapplicabili.

Come, infatti ha chiarito il Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 4479/2024, â??devono essere disapplicate perché contrastanti con lâ??art. 12 della direttiva 2006/123/CE e comunque con lâ??art. 49 del T.F.U.E., tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre, con una sistematica violazione del diritto dellâ??Unione, le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreativeâ?•.

In ogni caso tutte le eccezioni preliminari sollevate risultano assorbite dalla??infondatezza del ricorso nel merito.

Infatti, i motivi di ricorso $\cos \tilde{A} \neg$ come formulati in atti \hat{a} ?? che saranno oggetto di trattazione congiunta, vertendo tutti sul medesimo ordine di questioni di massima \hat{a} ?? sono infondati nel merito e, pertanto, non possono essere accolti.

Anzitutto, si deve rilevare che qualsiasi disciplina nazionale in materia di concessioni demaniali marittime deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa eurounitaria e, segnatamente, agli artt. 49 e 56 del TFUE e alla direttiva 2006/123/CE.

In particolare, gli artt. 49 e 56 del TFUE impongono agli Stati membri lâ??abolizione delle restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, ossia di tutte le misure che vietano, ostacolano o, comunque, sono idonee a comprimere lâ??esercizio di tali libertÃ.

La libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi trovano attuazione in quanto previsto dai parr. 1 e 2 dellâ??art. 12 della c.d. direttiva servizi, ove si prevede che, quando la scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili limita il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attivitÃ, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali. Inoltre, lâ??autorizzazione Ã" rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere procedure di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

Posto che, anche in base a quanto indicato nel considerando 39 della direttiva, con il termine â??autorizzazioneâ?• si fa riferimento anche alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni, â??lâ??art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale [â?!] che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidatiâ?• (Corte di Giustizia UE, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15).

Lâ??ordinamento eurounitario, dunque, condiziona lâ??operatività dei ripetuti interventi del legislatore interno, che hanno disposto periodicamente la proroga ex lege della durata delle concessioni balneari, poiché, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE, la direttiva 2006/123/CE â??si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che esse presentino un interesse transfrontaliero certo o che riguardino una situazione i cui elementi rilevanti rimangono tutti confinati allâ??interno di un solo Stato membroâ?• (Corte giust. UE, sez. III, 20 aprile 2023, C-348/22).

Se Ã" vero, infatti, che le direttive non hanno, in genere, efficacia diretta, cionondimeno le stesse possono produrre un immediato vincolo cogente allâ??interno dellâ??ordinamento, con conseguente obbligo del Giudice nazionale di disapplicare la legge nazionale eventualmente in contrasto con esse, qualora prevedano un obbligo negativo in capo ai destinatari o, comunque, obblighi aventi un contenuto chiaro, preciso e incondizionato.

Di conseguenza, la direttiva 2006/123/CE introduce norme immediatamente precettive, in quanto allâ??art. 12 introduce un divieto di proroga automatica e, pertanto, non ha bisogno di alcuna disciplina attuativa da parte degli Stati membri.

Rispetto a tale norma di divieto, dotata di efficacia diretta, il diritto interno \tilde{A} " necessariamente tenuto a conformarsi.

Dâ??altra parte, lâ??obbligo per gli Stati membri di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali e il divieto di rinnovare automaticamente unâ??autorizzazione rilasciata per una determinata attivit \tilde{A} sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Pertanto, essendo tali disposizioni produttive di effetti diretti, tutti gli organi dello Stato sono tenuti ad applicarle, e altres $\tilde{A} \neg$ a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse.

Da tutto ciò consegue che le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente, ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente: benché sia comunque rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura â??scarsaâ?• o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, qualsiasi previsione di proroga ex lege Ã" illegittima poiché, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici, si traduce in un regime equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dallâ??art. 12 della direttiva servizi (Corte di Giustizia UE, sez. III, 20 aprile 2023, C-348/22; Corte di Giustizia UE, sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15).

Inoltre, i principi eurounitari in materia di libera circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità e trasparenza, sanciti dalla direttiva 2006/123/CE, applicandosi anche alle concessioni di beni pubblici, limitano lâ??efficacia del diritto di insistenza di cui allâ??art. 37 del codice della navigazione, dal momento che â??con la concessione di aree demaniali marittime si fornisce unâ??occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitivaâ?• (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168; Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394).

Pertanto, data lâ??incompatibilità con lâ??ordinamento eurounitario di un â??diritto di insistenzaâ?• dei concessionari uscenti, lâ??Amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa Ã" tenuta ad indire una procedura selettiva.

Di contro, cessato il rapporto concessorio, il precedente titolare pu \tilde{A}^2 vantare un mero interesse di fatto alla riassegnazione in suo favore della gestione della??ambito bene demaniale e non gi \tilde{A} una situazione qualificata in qualit \tilde{A} di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilit \tilde{A} di alcun obbligo di proroga ex lege in capo alla??Amministrazione

Dâ??altra parte, anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 10 del 12.01.2021 ha ribadito che un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti sottrarrebbe le stesse â??alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza [â?l] per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica â?? o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale â?? in favore dei precedenti titolariâ?•.

Lâ??illegittimità delle norme di legge interne che dispongono la proroga automatica delle concessioni balneari si riverbera anche sullâ??azione amministrativa. Infatti, dal momento che il rilascio delle concessioni demaniali Ã" subordinato allâ??espletamento di una procedura comparativa tra potenziali candidati, sarebbe illegittima la proroga disposta dallâ??amministrazione che decidesse di non darvi corso (a tal proposito, si veda anche T.A.R. Toscana, Sez. II, 8 marzo 2021, n. 363).

Va, dâ??altronde, ricordato che lâ??obbligo di non applicare le norme nazionali contrastanti con quelle unionali (e applicare, in via sostitutiva le norme unionali dotate di efficacia diretta) opera non solo nei confronti dellâ??autorità giudiziaria, ma con riguardo a tutti gli organi dello Stato, ivi compresa la P.A.

Costituisce ius receptum, sia della giurisprudenza comunitaria sia di quella interna, che â??tutti gli organi dellâ??amministrazione, compresi quelli degli enti territoriali, sono tenuti ad applicare le disposizioni UE self-executing, disapplicando le norme interne non conformiâ?• (Corte di Giustizia UE, 22 giugno 1989, C-103/88; Corte di Giustizia UE, 4 dicembre 2018, C-378/17. Sul punto, negli stessi termini, anche: Corte cost. n. 389 del 1989; Cons. Stato, sez. V, n. 452 del 1991; Cons. St., Ad. Plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18).

Il principio di primazia del diritto della??Unione europea implica, quindi, che a: no delle concessioni demaniali marittime per finalit\(\tilde{A} \) turistico-ricreative sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunalea? (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479).

Inoltre, ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime, rilasciati dallâ??Amministrazione in forza di norme legislative nazionali in contrasto con il diritto eurounitario, deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari, poiché, in ogni caso, â??la non applicazione della legge implica che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dellâ??effetto legale di proroga adottato dalla P.A.â?• (Cons. St., Ad. Plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18).

Nel caso di specie, gli atti adottati dal Comune di (*Omissis*) sono immuni da censure, in quanto meramente applicativi della disciplina eurounitaria: lâ??applicazione dellâ??art. 1, commi 682 e 683 della l. n. 145/2018, invocato dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni, non può che essere esclusa, in ossequio alla richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato.

Dâ??altronde, il ricorrente non potrebbe avanzare alcune legittima pretesa rispetto a quanto stabilito con la prima delibera di G.C. (n. 54/2020) adottata dal Comune resistente, poiché lâ??atto di indirizzo in essa contenuto, dando attuazione alla proroga della durata delle concessioni fino al 31.12.2033, si sarebbe posta in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE,

nonché con lâ??art. 12 della direttiva servizi, in quanto sarebbe stata suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno. â??Lâ??assunto attoreo di avvenuta proroga automatica quindicennale del rapporto instaurato con le pregresse concessioni demaniali marittime si infrange, pertanto, contro lâ??indirizzo giurisprudenziale disapplicativo delle norme legislative dilatorie emanate in subiecta materiaâ?• (cfr. T.A.R. Campania, Sede di Salerno, sez. II, n. 265/2021).

Ne consegue che anche la pi \tilde{A}^1 recente proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 30.09.2027, introdotta dall \hat{a} ??art. 1, del d.l. n. 131/2024, convertito in l. n. 166/2024, \tilde{A} " coinvolta nel ragionamento sopra esposto e, pertanto, non deve trovare riscontro applicativo.

Né risulta contraddittoria la scelta, contenuta nellâ??atto di indirizzo adottato con delibera di G.C. n. 181/2020, di consentire una proroga tecnica di due anni, poiché tale possibilitÃ, in applicazione del principio di continuità dellâ??azione amministrativa di cui allâ??art. 97 Cost., garantisce la prosecuzione del servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha precisato che la proroga tecnica â??Ã" compatibile con i principi europei solo quando le autorità amministrative comunali hanno già indetto la procedura selettiva o comunque hanno deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio lâ??iter per la predisposizione dei bandiâ?• (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479).

In tal senso, come chiarito dalla delibera di G.C. n. 181/2020, la proroga tecnica dei titoli concessori in scadenza Ã" funzionale a consentire allâ??Ente comunale la pianificazione del territorio costiero demaniale secondo le disposizioni del Piano costiero comunale (PCC) in corso di approvazione definitiva.

In questo modo, alla scadenza del periodo di proroga, le aree individuate dal PCC potranno essere poste a bando per lâ??assegnazione con procedura di evidenza pubblica.

In conclusione, il ricorso introduttivo Ã" respinto perché infondato nel merito.

Da ultimo, tenuto conto della particolare complessità della vicenda in esame e dal notorio livello di conflittualità che la caratterizza, sussistono i presupposti di legge per disporre lâ??integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallà??autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con lâ??intervento dei magistrati (*omissis*)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 FEB. 2025.

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Il principio di primazia del Diritto dell'Unione Europea (ex Art. 12 Dir. 2006/123/CE, Dir. Servizi) impone a tutti gli organi dello Stato, ivi compresa la Pubblica Amministrazione comunale, l'obbligo di disapplicare direttamente le norme nazionali (incluse quelle di proroga ex lege come la L. n. 145/2018 e successive) che prevedono il rinnovo automatico o una proroga sostanziale delle concessioni demaniali marittime. L'ente locale \tilde{A} " proceduralmente vincolato, in presenza di scarsit \tilde{A} della risorsa, a negare tali proroghe e ad avviare procedure selettive imparziali e trasparenti, potendo accordare al pi \tilde{A} 1 una proroga tecnica di breve durata solo se funzionale alla preparazione della successiva gara competitiva. Supporto Alla Lettura :

DEMANIO

Ã? il complesso dei beni immobili, pertinenti a soggetti della pubblica amministrazione, destinati allâ??uso gratuito e diretto della generalità dei cittadini, ovvero, per loro natura, ad altra funzione pubblica e, per questa specifica destinazione, soggetti a un potere giuridico che rientra nel campo del diritto pubblico. Occorre distinguere i beni demaniali, che sono fuori commercio, dai beni patrimoniali indisponibili, che sono soggetti a una incommerciabilità limitata, infatti questi ultimi possono formare oggetto di rapporti giuridici privati, ma non possono essere alienati perché destinati per legge o per atto amministrativo a un pubblico servizio, né consentono la costituzione di diritti reali che sia incompatibile con la loro destinazione. Elementi esclusivi e caratteristici dei beni demaniali sono:

- la qualità e natura;
- la destinazione:
- la pertinenza;
- il regime giuridico.

Ai fini dellâ??origine della demanialitÃ, occorre distinguere:

- il *demanio necessario*: destinato ad uno scopo amministrativo per la natura stessa della cosa (es. il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi);
- il *demanio accidentale*: destinato a una pubblica funzione in virtù di un atto amministrativo, espresso o tacito, diretto o indiretto.

Lâ??art. 427 c.c. dispone che fanno parte del demanio pubblico: le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e i torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze, mentre lâ??art. 428 soggiunge che qualsiasi altra specie di beni appartenenti allo stato forma parte del suo patrimonio. Le singole cose demaniali possono distinguersi in:

- 1. *demanio fluviale*: comprende i corsi dâ??acqua (fra cui, importantissimi, i fiumi e i torrenti), i laghi, le sorgenti, i canali dello stato e gli acquedotti comunali;
- 2. demanio stradale;
- 3. demanio marittimo:
- 4. demanio militare;

^{5.} demanio speciale dei comuni: che comprende le strade, i mercati, i cimiteri, e, secondo una??opinione, anche i pubblici macelli. Il portale del diritto

Giurispedia.it